

Al debutto i nuovi codici Ateco

Pagina a cura

DI GIOVANNI VALVARENGHI
E RAFFAELE PELLINO

La compilazione e l'invio della pratica di deposito dei bilanci sono da effettuare mediante il servizio web DIRE ovvero altre soluzioni di mercato. In particolare, le imprese che depositano il bilancio di esercizio sono tenute a presentare l'apposito modulo "B" a cui si aggiunge il modulo "S" in caso di società tenute a depositare l'elenco soci alla data di approvazione del bilancio.

Si ricorda che le Spa, Sapa e società consortili per azioni devono depositare l'elenco soci esclusivamente se lo stesso è "variato" rispetto alla situazione esistente alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, riportando l'indicazione delle azioni possedute da ciascuno di essi nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle partecipazioni medesime o riconfermare quello presentato in precedenza.

È, inoltre, necessario indicare analiticamente le "annotazioni" effettuate nel libro dei soci nel periodo che intercorre tra la data di approvazione del bilancio appena chiuso e quella di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente compilando l'apposito riquadro del modulo "S". In assenza di variazioni è possibile confermare l'elenco dell'anno precedente selezionando il quadro "riconferma elenco soci".

Al modulo "B" vanno allegati il bilancio (in formato Xbrl), la nota integrativa e un file, in formato Pdf/A, per ciascun altro documento. Si ricorda che, in calce a ciascun documento, va apposta la dichiarazione di con-

formità. Infine, con un "distinta" si riassumono gli elementi principali inerenti alla pratica inviata al registro delle imprese.

Quest'anno, a seguito dell'entrata in vigore della nuova classificazione Ateco 2025 (in vigore dall'1/1/2025 e adottata operativamente dall'1/4/2025) è sorto il dubbio circa il codice attività (vecchio o nuovo) da indicare al fine del deposito del bilancio 2024. Sul punto, nel citato manuale di Unioncamere, è stato precisato che la nuova classificazione essere indicata già nei depositi Xbrl del 2025 (indipendentemente dall'esercizio di riferimento e dalla data di approvazione del bilancio). Tuttavia, non sussistono impedimenti all'utilizzo della codifica precedente "Ateco 2007".

Una particolarità operativa riguarda, poi, le società cooperative a mutualità prevalente che, da febbraio 2014, non sono più tenute ad allegare al bilancio il modulo "C17" al fine di dichiarare la permanenza delle condizioni di mutualità. I dati per la verifica dei requisiti sono ora richiesti nel modello "B" tramite il riquadro "Deposito per l'Albo cooperative", la cui compilazione è obbligatoria.

In particolare, le cooperative iscritte nella sezione "Cooperative a Mutualità prevalente" tramite il suddetto riquadro sono tenute a:

- a) dimostrare la permanenza delle condizioni di mutualità prevalente;
- b) aggiornare il numero dei soci;
- c) indicare l'eventuale adesione ad associazioni di rappresentanza.

Sul punto, il manuale di Unioncamere ricorda che va sempre valorizzato l'imponibile per il calcolo della quota sugli utili. Qualora all'atto del deposito del bilancio la cooperati-

va non abbia presentato la domanda di iscrizione all'Albo, la stessa è tenuta a effettuare due distinti adempimenti, di cui uno per l'iscrizione all'Albo e uno per l'allegato al bilancio, mediante l'invio di due pratiche. Tuttavia, il Ministero dello sviluppo economico (oggi, Mimit) ha fornito alcuni chiarimenti circa il formato di bilancio da utilizzare al fine di assolvere adeguatamente agli obblighi di informazioni previsti dalla norma codicistica. In particolare, il Ministero ha invitato le cooperative ad adottare il formato di bilancio ordinario ovvero quello abbreviato in quanto la predisposizione della nota integrativa permette di documentare in maniera appropriata i citati obblighi informativi previsti a carico delle cooperative. Nel caso in cui le cooperative che rientrano nella classe delle "micro-imprese" volessero presentare il bilancio nel relativo formato, dovranno inserire tutte le notizie richieste in specifici campi di testo libero presenti nella sezione "Bilancio micro altre informazioni". Infine, si rammenta che non è necessario il "doppio deposito" in caso di differenze esclusivamente formali e non sostanziali tra il documento approvato in assemblea e il bilancio Xbrl poiché, in tal caso, non si incorre nel rischio di nullità della deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2434-bis del codice civile. Sul punto, la Corte d'Appello di Torino, in una sentenza del 2000, ha affermato che non si ha nullità se la violazione è sostanzialmente irrilevante, in quanto priva di consistenza, pertanto meramente formale, di immediata percezione o di agevole correzione a seguito delle informazioni rese in assemblea.

— © Riproduzione riservata —



DS6901

DS6901

Invio telematico o con un supporto informatico: due le strade alternative

Deposito del bilancio a due vie: invio telematico o utilizzo di un supporto informatico. Se, da una parte, il deposito mediante l'utilizzo di un supporto informatico (cd rom, chiavetta usb) sottoscritto con firma digitale deve contenere tutti i documenti richiesti in formato digitale (Xbrl per il bilancio e Pdf/a per gli altri documenti) e può essere consegnato direttamente alla Camera di commercio ovvero inviato alla stessa tramite raccomandata A/R, dall'altra, per l'invio in via telematico sono disponibili due diverse modalità, quali il servizio "Bilanci on-line" oppure il software "FedraPlus". Con "Bilanci on-line" è possibile effettuare l'invio di un bilancio con riconferma dell'elenco soci dell'anno precedente (se lo stesso non ha subito variazioni) ovvero di un bilancio che non necessita di presentazione dell'elenco soci. Il software "FedraPlus", invece, è utilizzabile sia per il deposito di un bilancio unitamen-

te alla presentazione di un nuovo elenco soci (ossia, un elenco variato rispetto allo scorso anno) sia per l'invio di un bilancio con riconferma dell'elenco soci dell'anno precedente o di un bilancio che non necessita di presentazione dell'elenco soci. Per il deposito del bilancio, completo di prospetti contabili e nota integrativa e nel rispetto della tassonomia di riferimento, le imprese sono tenute a presentare l'apposito modulo "B". In aggiunta a tale modulo, le Spa, Sapa e società consortili per azioni tenute a depositare l'elenco soci dovranno allegare l'intercalare "S" compilato mediante il software "Fedra Plus" o altro applicativo compatibile. Una volta scelta una modalità di deposito del bilancio, l'istanza deve essere firmata digitalmente, alternativamente: a) dall'amministratore o dal liquidatore della società; b) da un professionista incaricato, il quale dovrà fornire una apposita dichiarazione, se non in possesso

del certificato di sottoscrizione con ruolo, nel modello Note/XX. Qualora il professionista sia in possesso del certificato di ruolo potrà omettere i dati identificativi della sua iscrizione, ma dovrà comunque dichiarare di essere stato incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della società all'assolvimento del presente adempimento di deposito di bilancio. Alcune Camere di commercio accettano che l'incarico per il deposito del bilancio sia conferito a un rappresentante dell'amministratore o del liquidatore della società, ossia a un "procuratore speciale" (diverso dal professionista abilitato) dotato di smart card. Tale modalità operativa permette ai soggetti tenuti al deposito del bilancio, che non sono in possesso della smart card ovvero nel caso la stessa sia scaduta non sia stata (ancora) rinnovata, di procedere comunque all'invio telematico del bilancio e degli allegati. Per il conferimento della procura

speciale va utilizzato l'apposito modello cartaceo sul quale l'amministratore o il liquidatore deve apporre la propria firma autografa. Essendo questa una eventualità limitata, occorrerà verificare se la competente Camera di commercio accetta il deposito con procura; molte Camere di commercio, infatti, a seguito della soppressione disposta dal dlgs 183/2021 della possibilità di utilizzo del modello cartaceo di procura speciale firmata "manualmente", stanno gradualmente abbandonando tale modalità. Da ultimo, si rammenta che il bilancio Xbrl sottoscritto digitalmente da un amministratore o liquidatore della società non necessita di alcuna dichiarazione di conformità, mentre quello presentato da parte di un professionista necessita della dichiarazione di conformità da apporre nell'apposito campo in calce alla nota Integrativa in formato Xbrl.

— © Riproduzione riservata —

Le sanzioni

DS6901

DS6901

La norma civilistica	L'articolo 2630 del codice civile stabilisce che chiunque, essendovi tenuto per legge, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o deposito presso il registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 giorni successivi alla scadenza, la sanzione amministrativa è ridotta a un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo
Omesso deposito del bilancio	In presenza di omesso deposito del bilancio, la sanzione ex art. 2630 del codice civile è aumentata di un terzo e, quindi, diventa da 137,33 a 1.376,00 per ogni responsabile (amministratore o liquidatore), con riduzione a un terzo in caso di adempimento entro 30 giorni. Quindi, in presenza di ritardi non superiori ai 30 giorni dalla scadenza prevista la sanzione diventa da 45,78 a 458,67 euro
Tardivo o omesso deposito dell'elenco soci	Per il ritardato o omesso deposito dell'elenco soci è dovuto il pagamento di una sanzione pecuniaria da 34,33 a 344,00 euro, nel caso di differimenti non superiori ai 30 giorni ovvero da 103 a 1.032 euro in caso di ritardi superiori a 30 giorni rispetto ai termini statuiti